

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1586)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1961  
(V. Stampato n. 1442)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(ZACCAGNINI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 GIUGNO 1961

### Impiego della biacca nella pittura

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

È vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

##### Art. 2.

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanità e sentito il parere vincolante di

una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.

##### Art. 3.

È consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2 per cento di piombo, espresso in piombo metallo.

##### Art. 4.

È vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti.

## Art. 5.

I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'articolo 1, detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e ben visibile una scritta indicante se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3.

## Art. 6.

La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso.

Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.

## Art. 7.

Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive.

Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.

## Art. 8.

Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici composte dei prodotti di cui all'articolo 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il sollevamento e la dispersione della polvere.

## Art. 9.

Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia.

I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.

## Art. 10.

Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, numero 303, circa la installazione dei servizi necessari alla pulizia personale dei lavoratori, l'esercente delle attività disciplinate dalla presente legge è tenuto in tutti i casi a provvedere affinché gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia delle mani.

L'esercente è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, nonché i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.

## Art. 11.

Il medico che rilevi casi di saturnismo o casi di presunto saturnismo riguardanti i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a farne notifica all'Ispettorato del lavoro competente.

## Art. 12.

I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto di una visita medica di controllo. Qualora il lavoratore sia soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive mo-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difiche, la visita è eseguita dai medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunicherà l'esito all'Ispettorato del lavoro competente. In tutti gli altri casi la visita è eseguita direttamente dagli ispettori medici del lavoro.

**Ar. 13.**

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosser-

vanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori e i commercianti.

**Art. 14.**

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.